

L'imprenditore potrà scegliere se avviare l'attività con Scia, comunicazione o autorizzazione

Start up con burocrazia a scelta

Un database online consentirà lo scambio di dati tra p.a.

DI CINZIA DE STEFANIS

Libera scelta all'imprenditore per l'avvio un'attività imprenditoriale nel settore del commercio e della somministrazione. Tre le tipologie di atto che l'imprenditore potrà utilizzare per la nascita dell'attività commerciale: «comunicazione», «Scia», o «autorizzazione». Tutto questo grazie alla creazione di una banca telematica di raccordo e scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni. Nello stesso binario rientreranno anche le attività di estetica (anche quando la stessa esercitata in concomitanza con un'altra attività commerciale, a prescindere dal criterio di prevalenza) e quelle agricole. Questo è quanto contenuto in un prossimo regolamento relativo allo snellimento delle procedure commerciali frutto del tavolo tecnico condotto tra ministero dello sviluppo economico, regioni, Anci, organizzazioni di categoria. Il regolamento è attuativo dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 9

Ecco le novità in materia di commercio e somministrazione

| | |
|---|--|
| Avvio attività imprenditoriali nel commercio e nella somministrazione | Tre le tipologie di atto che l'imprenditore potrà utilizzare per la richiesta dell'avvio attività commerciali: «comunicazione»; «Scia»; «autorizzazione». |
| Estetista e imprese agricole | La segnalazione di inizio attività (Scia) si applicherà all'attività di estetista anche quando la stessa sia esercitata in concomitanza con un'altra attività commerciale, a prescindere dal criterio di prevalenza. Anche nel mondo agricolo si utilizzerà la Scia. |

febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6/4/2012 n. 82 supplemento ordinario n.69). Delega a cui si è aggiunta nei giorni scorsi una norma, sostanzialmente identica, attraverso un emendamento al ddl Madia, approvato in commissione affari costituzionali in senato (si veda *ItaliaOggi* del

14/3/2015) La comunicazione, la «scia», o l'autorizzazione», dovranno essere applicati su scala nazionale e saranno validi uniformemente per tutti gli sportelli unici. Superando così quanto disposto dall'articolo 18, della legge n. 241/1990 che, al comma 2, «vieta» di richiedere al cittadino tutti quei documenti che attestano atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria dei

procedimenti amministrativi, qualora siano in possesso dell'amministrazione procedente ovvero siano detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. Non verrà più utilizzata la vecchia modulistica composta da Scia semplici e sintetiche, come erano i modelli, allegati alla legge n. 426/1971 e al dm n. 375/1988, sulla disciplina del commercio e alla legge n.

287/1991, sulla disciplina per i pubblici esercizi di somministrazione. L'amministrazione procedente sarà legittimata a chiedere agli interessati gli elementi fondanti e necessari per la ricerca dei documenti (ad esempio, gli estremi di registrazione di un contratto di locazione, per reperirlo presso l'ufficio pubblico presso il quale è stato registrato, un contatto notarile di compravendita di azienda; per una successione avente ad oggetto un'attività commerciale). Ricordiamo che il Mise con il regolamento sulla semplificazione delle attività economiche, individuerà le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinerà i requisiti per l'esercizio di attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione. Inoltre individuerà le attività sottoposte ad autorizzazione; a Scia con asseverazione od a Scia senza asseverazione, ovvero a una comunicazione, oltre a quelle del tutto libere.